



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Puglia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2014

Integrazione alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

ONOREVOLI SENATORI. — Per i disabili, la «famiglia» rimane il perno fondamentale di riferimento: il 74 per cento degli aiuti ricevuti da tutte le persone disabili è fornito da un parente più o meno prossimo e di questi il 41 per cento è un parente di sesso femminile. Stilando una possibile graduatoria degli aiuti ricevuti dalle famiglie con almeno una persona disabile, al primo posto troviamo l'aiuto in attività domestiche e l'aiuto nell'assistenza di adulti e bambini, mentre agli ultimi posti troviamo l'aiuto di tipo economico.

Vi è un problema centrale in materia di servizi sociali; «il ruolo della famiglia nell'assistenza domiciliare in favore dei disabili gravi».

Ma lo Stato, purtroppo, continua ad ignorare un'intera categoria di cittadini che prestano assistenza totale e continua a familiari con *handicap* grave e che versano in grandi difficoltà. Essi danno ai familiari ammalati tutta la loro disponibilità, con spontaneità, generosità, ma anche con coraggio ed amore sincero; quell'amore che non ti può venire da altri, da terzi. Non chiedono nulla in cambio, ma assumono una responsabilità enorme, perché si fanno carico del destino morale, materiale e spirituale delle persone che assistono. Non abbandonano i malati a sé stessi o in istituto, consentendo loro di vivere normalmente, di realizzarsi, di non sentirsi portatori di *handicap*. Svolgono un lavoro estremamente usurante che mette a rischio anche la propria salute.

Sono costretti a lasciare o a rinunciare al lavoro, agli studi, ad ogni tipo di svago. Lo fanno, pur sapendo di perdere il diritto ad

una pensione o di averne una insufficiente, una vera miseria.

Questa «dedizione totale» fa risparmiare allo Stato somme ingenti, incalcolabili, però per loro non è previsto alcun riconoscimento economico. Chi penserà a loro quando saranno anziani? Avremo nuovi emarginati? È questo che meritano per aver sacrificato la loro vita? La grande opera sociale che svolgono è totalmente ignorata: dallo Stato, da chi può fare le leggi.

Questa problematica risulta essere al centro della riforma del sistema delle invalidità civili di cui alla legge n. 328 del 2000, con la quale è stata data delega al Governo di dettare misure dirette alla valorizzazione e al sostegno delle responsabilità familiari. In particolare l'articolo 16 del provvedimento richiamato prevede:

– prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche economico, per le famiglie che assumono compiti di accoglienza e cura dei disabili fisici, psichici e sensoriali;

– aiuto per le persone impegnate nell'accudire quotidianamente i disabili, nonché tutta una serie di prestazioni a favore delle famiglie dei portatori di *handicap*.

In tali linee dovrà trovare posto o un discorso di contribuzione economica e pensionistica da parte dello Stato in favore di coloro che assolvono con continuità i compiti di assistenza familiare, senza potersi procurare redditi da lavoro, o un discorso di «reversibilità delle prestazioni economiche concesse all'invalido grave» (pensione di invalidità + indennità di accompagnamento).

In ogni caso necessita una politica assistenziale incentrata non solo sull'affermazione dei diritti dei disabili, ma anche sulla funzione

dei familiari nella loro assistenza, che è certamente adempimento di un «dovere morale», ma anche prestazione di un servizio che dovrebbe essere effettuato dallo Stato.

E poiché dall'opera della famiglia deriva un enorme risparmio economico per la collettività, è giusto che parte di queste risorse siano destinate in favore dei familiari che

assistono i portatori di *handicap* al fine di garantire loro un'esistenza libera e dignitosa.

Risulta, pertanto, estremamente necessario un disegno di legge che dia un futuro, attraverso un dignitoso sostegno economico, a questi «eroi» sconosciuti dell'amore, del coraggio, della generosità, che per almeno dieci anni hanno assistito il genitore disabile grave, donando la propria vita.

RELAZIONE TECNICA

Relazione tecnico - finanziaria

di accompagnamento alla proposta di legge alle Camere *"Integrazione alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*, di cui alla deliberazione n. 212, adottata dal Consiglio regionale della Puglia in data 5 dicembre 2013.

Dalla presente proposta di legge non derivano oneri finanziari a valere direttamente sul bilancio regionale, ma tali oneri hanno un impatto finanziario a carico del bilancio dello Stato, poiché le misure richiamate riguardano le "persone con disabilità" dell'intero nostro Paese. Pertanto, si rende necessaria la relazione tecnica prevista dall'art. 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica" per i disegni di legge di iniziativa regionale che implicano certe spese a valere sul bilancio statale, ma non trattasi di nuove o maggiori spese, perché vi è solo trasferimento di "pensione" dal disabile deceduto al figlio che lo ha assistito da almeno dieci anni.

Neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dall'articolo 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis - (*Reversibilità dell'importo complessivo tra pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento*) - 1. Il figlio impegnato costantemente, per almeno dieci anni, nell'assistenza del genitore invalido con totale e permanente inabilità e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, poiché è impossibilitato a svolgere una qualsiasi attività lavorativa che possa dargli un reddito, ha diritto alla reversibilità della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento dopo la morte del genitore».

